



COMUNE DI BONASSOLA

Provincia della Spezia

Via Beverino 1 – cap 19011

tel 0187 81381 fax 0187 813830

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14 febbraio 2011 n. 23 – “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”. Sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione - Presupposto – destinazione

E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno a far data dal 01.01.2025.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive o altre tipologie di alloggio turistico ubicate sul territorio comunale, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione del Comune di Bonassola, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento e non risulta residente nel Comune di Bonassola.

Articolo 4 – Soggetto responsabile degli obblighi tributari

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42 – comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento.

L'Amministrazione Comunale dovrà monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potrà formulare eventuali proposte correttive.

Articolo 6 – Periodo di applicazione ed esenzioni

L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al compimento del 14° (quattordicesimo) anno di età
- b) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esclusive esigenze di servizio;
- c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno 25 (venticinque) partecipanti;
- d) Le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia;
- e) I parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 3° grado della persona indicata in Regione Liguria come gestore dell'AAUTI (appartamento ammobiliato ad uso turistico).

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 (venticinque) partecipanti. L'esenzione di cui alla lettera b) dovrà essere dichiarata dall'interessato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Articolo 7 – Obblighi delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive come responsabili del tributo, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive o delle altre tipologie di alloggio turistico devono dichiarare al servizio Entrate del Comune, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione comprovante l'esenzione), l'imposta gli estremi del versamento, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale predisposto dal Comune. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui, per il trimestre di riferimento, non vi siano stati ospiti presso la struttura.

I responsabili dell'imposta di soggiorno devono presentare all'agenzia delle entrate in modalità telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una dichiarazione annuale cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente ai sensi del comma 1 ter art.4 dlgs 23/2011 e s.m.i..

I responsabili dell'imposta di soggiorno devono presentare al Comune di Bonassola entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo il conto della gestione-modello 21, al fine di consentirne la successiva trasmissione alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti.

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere l'imposta, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura ricettiva, al gestore della struttura il quale rilascia quietanza della somma riscossa.

Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 (cinque) anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs 296/06 che fissa in 5 (cinque) anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le modalità seguenti:

- a) Mediante pagamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) Mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – Controllo e accertamento imposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti). I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico dovranno:

- a) Presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente articolo 7;
- b) Effettuare il versamento dell'imposta come stabilito dal precedente articolo 8;
- c) Esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo;
- d) Trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune.

Articolo 10 – Sanzioni

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs 18 dicembre 1997 n° 471, 472 e 473. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs n° 472 del 1997. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 9 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 – Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può esser recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze

successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini dalla preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

Articolo 13 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n° 546.

Articolo 14 – Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs n° 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.